



SETTORE AMMINISTRAZIONE

Determinazione n. 50 del 13.09.2022

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL CIMITERO CAPOLOUOGO DI SOMMA LOMBARDO – RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER GRAVE INADEMPIMENTO (art. 108 del D.Lgs. 50/2016) CIG 7740423F1D - CUP D22F18000070004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Somma Lombardo con deliberazione di Consiglio Comunale del 28 luglio 2009, n. 82 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale del 08 luglio 2019 ha dato indirizzo per l'affidamento a S.P.E.S. srl di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere "in house" con i principi di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 267/00 (TUEL);

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale del 31/08/2009, n. 71 con la quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito di affidare a SPeS Srl la gestione dei cinque cimiteri comunali (Capoluogo, Mezzana, Case Nuove, Maddalena e Coarezza) e di tutti i servizi ad essi connessi;

PRESO ATTO del Contratto di servizio in data 28/12/2018 rep n. 7705 di rinnovo per l'affidamento in concessione della gestione dei cimiteri e di tutti i servizi ad essi connessi;

VISTA la determina n. 79/2019 del 18 settembre 2019 con la quale era stato aggiudicato l'affidamento in oggetto all'operatore economico EDILPIU' con sede in via Reverberi, 32 – CASALGRANDE (RE) che ha offerto una percentuale di ribasso del 29,355% sull'importo posto a base di gara di €. 850.000,00, corrispondente ad un importo contrattuale offerto (oneri della sicurezza €. 35.200,00 non soggetti a ribasso e costi del personale compresi) pari a €. 610.815,46, nel rispetto di tutte le condizioni indicate nel capitolato d'appalto approvato con determinazione n. 123/2018 del 17 dicembre 2018;

RICHIAMATO il contratto d'appalto sottoscritto digitalmente in data 05/03/2020;

PRESO ATTO del verbale di consegna dei lavori concordata per la data del 12 Ottobre 2020 e che a causa di assenza ingiustificata del rappresentante dell'impresa, è stata riprogrammata e, la riconsegna ufficiale è stata definita in data 09 Novembre 2020 con data di conclusione dei lavori entro il giorno 22 Ottobre 2021;

VISTA la determina n. 87/2021 del 22 ottobre 2021 di autorizzazione alla concessione di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori, fissando il nuovo termine al 20 aprile 2022;

ACQUISITA agli atti tutta la documentazione intercorsa ed in particolare:

- le richieste presentate dalla ditta appaltatrice Edilpiù in merito al riconoscimento di revisione dei prezzi contrattuali, ulteriori proroghe, deroga al raggiungimento degli importi minimi stabiliti da contratto per la redazione degli stati di avanzamento;
- relazione particolareggiata (all. 1) redatta in data 28/02/2022 dal Direttore dei Lavori nella quale verificava l'inerzia della ditta nell'esecuzione degli interventi previsti e ne sollecitava, a più riprese, l'esecuzione stessa;
- relazione di dettaglio (all. 2) redatta in data 17/08/2022, del cantiere dalla quale il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Simonetta rileva che i lavori non risultano conclusi;
- il contributo partecipativo-deduzioni inviato in data 05/09/2022 di contestazione ai presupposti per la risoluzione del contratto, alle modalità di calcolo della revisione prezzi, all'esecuzione dell'avvio del ripiegamento di parte del cantiere sulla base di incontri verbali;

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice non ha comunque manifestato la volontà di recedere – ovvero di risolvere - dal contratto e aveva il preciso obbligo di proseguire e completare i lavori nel termine contrattuale



finale (30 aprile 2022), avendo comunque SPES erogati significativi importi (anche a titolo di anticipazione – rif. Polizza garanzia anticipazione n. FL2000293 emessa da Confidi FinLabor) nei termini previsti da contratto e dai rapporti intercorsi;

RITENUTO che la valutazione del Direttore dei Lavori in merito alla condotta della Ditta sia effettivamente qualificabile in termini di grave inadempimento, non essendo stati effettuati e completati i lavori previsti nel termine stabilito dalla documentazione di appalto nonostante la concessione di una proroga, ed essendo ad oggi trascorsi 647 giorni lavorativi con lavori appaltati eseguiti nella misura indicativa del 50% e che le opere realizzate non sono da considerarsi ultimate e “fruibili” né rispettose di quanto previsto nel contratto e nel capitolato speciale;

RILEVATO che tutte le predette inadempienze, sia singolarmente sia complessivamente considerate, costituiscono un comportamento gravemente omissivo dell’impresa Edilpiù la quale è venuta meno all’obbligo contrattuale assunto, di eseguire i patti, i tempi e i termini convenuti, comportamento questo che, a norma dell’art. 1455 c.c., assume i caratteri della gravità e ciò sia in senso soggettivo, in relazione cioè all’interesse del Comune, sia in senso oggettivo, in relazione all’economia generale dell’appalto e all’attitudine dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale;

CONSIDERATO che sussistano i presupposti per la contestazione dei presenti addebiti preordinati alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, ex art. 108 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016);

VISTO che è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del Procedimento affinché l’impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali e che il negligente comportamento dell’Impresa fin qui tenuto è tale da compromettere, e nella sostanza precludere, la buona riuscita e la conclusione dei lavori;

RITENUTO a diretta conseguenza di quanto evidenziato in preambolo, procedere alla contestazione di addebiti ai fini della risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 108 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) e 1453 cod.civ., in quanto ricorrono i presupposti e le condizioni previste dalla citata disposizione, alla luce di quanto espresso nei punti precedenti, e fermo restando che ogni determinazione finale competerà al Responsabile Unico del Procedimento;

Richiamato il Codice Identificativo Gara 7740423F1D;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e in particolare l’art. 108, commi 3 e seguenti del D.Lgs

VISTA la corrispondente previsione del contratto d’appalto “risoluzione del contratto”, pagg. 14-15;

Vista la delibera del CdA di SPES in data 12/09/2022;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

1. **di considerare** le premesse parte integrante del presente provvedimento;



2. **di contestare** all'Impresa appaltatrice Edilpiù snc, la mancata esecuzione dell'appalto nei termini contrattuali previsti e ad oggi la realizzazione parziale delle opere e quindi per i motivi dedotti in narrativa, la sussistenza dei presupposti per la risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto sottoscritto in data 05/03/2020, per l'esecuzione dei lavori di ampliamento cimitero capoluogo di Somma Lombardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) e 1453 c.c.;
3. **di procedere** alla risoluzione in danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016, per grave inadempimento contrattuale dell'impresa Edilpiù snc, del contratto stipulato, tra SPES srl e l'impresa Edilpiù snc con sede in Via Reverberi, 32 a Casalgrande (RE) per l'appalto dei lavori di ampliamento del cimitero comunale in oggetto;
4. **di disporre**, con autonomo provvedimento ed ai sensi dell'art 108, 6 t.u. appalti e di contratto, la convocazione di Edilpiù nel luogo del cantiere per la redazione dello stato di consistenza, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera presenti in cantiere con contestuale collaudo parziale delle opere;
5. **di provvedere** ai sensi dell'art 108, c. 9, d.lgs 50/2016 nonché ai sensi della corrispondente previsione di contratto al paragrafo "risoluzione del contratto" che la ditta appaltatrice Edilpiù proceda a completare il ripiegamento del cantiere già allestito e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine di 20 giorni dal ricevimento della presente determina, preavvertendo che in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante SPES Srl provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore Edilpiù i relativi oneri e le spese;
6. **di riservarsi** di quantificare i danni conseguenti e riconnessi all'inadempimento della ditta appaltatrice in relazione alla maggiore spesa da sostenere per affidare ad altra impresa l'esecuzione delle opere;
7. **di disporre** a cura del RUP, l'escussione della polizza fidejussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali, n. VH007918/DE rilasciata in data 31/01/2020 da VHV Allegemeine Versicherung AG tramite intermediario Olimpia M.G.A. S.r.l. dell'importo di € 118.223,33 salvo il risarcimento del danno ulteriore e maggiori costi ai sensi dell'art 108, c. 5, t.u. appalti;
8. **di rinviare** a successivo provvedimento l'affidamento del completamento dei lavori con le procedure ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. e l'aggiornamento dei quadri di spesa;
9. **di disporre** a cura del RUP, la comunicazione della presente risoluzione all'ANAC nelle forme dalla stessa stabilite;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a mezzo posta elettronica certificata;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sonia Bellinzoni
f.to digitalmente